



comune di trieste  
dipartimento innovazione e servizi al cittadino  
servizio appalti e contratti  
P.O. appalti di beni e servizi  
ufficio assicurazioni

Trieste, vedi data firma digitale

## Servizio di brokeraggio assicurativo 1/11/2026 – 31/10/2031 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### PARTE AMMINISTRATIVA

#### 1. Oggetto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Trieste per cinque anni CPV 66518100-5, così come definito dal D.Lgs. 209/2005 e tutti i servizi ad esso correlati.

L'appalto non è suddiviso in lotti non risultando la suddivisione funzionale alle esigenze dell'Ente, considerata la specificità del servizio da assegnare, l'efficienza e l'economicità derivanti dall'interlocuzione con un unico operatore nonché l'unitarietà delle prestazioni richieste e della funzione che il servizio è chiamato ad assolvere.

#### 2. Durata

Il servizio ha durata di anni 5 decorrenti dal 1° novembre 2026.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 il Contratto potrà essere prorogato il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni,

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 122 e 123 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i., il Broker in carica si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio.

#### 3. Valore stimato del servizio

L'importo posto a base di gara per il periodo di contratto è di euro 699.472,95 al netto di tasse e imposte.

Il suddetto valore è stato calcolato applicando ai premi delle polizze assicurative in essere presso il Comune di Trieste alla data di pubblicazione del bando la percentuale che l'Ente ha previsto per le provvigioni.

Per tutte le polizze, la percentuale prevista per le provvigioni è stata stabilita nella misura dell'8%, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale prevista di provvigione è stata stabilita pari al 6%. Tale importo è stato successivamente moltiplicato per il periodo di durata dell'appalto (5 anni) al netto delle regolazioni.

Il portafoglio assicurativo attualmente esistente è costituito dalle seguenti polizze:

| RAMO   | PREMIO IMPONIBILE<br>ANNUO AL<br>20/05/2026 | PROVVIGIONE<br>PERCENTUALE | PROVVIGIONE<br>ANNUA |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| RCT/O  | 474.372,19 €                                | 8,00%                      | 37.949,78 €          |
| All Risk Property  | 932.476,45 €                                | 8,00%                      | 74.598,12 €          |
| All risk opere d'arte  | 70.869,60 €                                 | 8,00%                      | 5.669,57 €           |
| RC patrimoniale  | 24.499,55 €                                 | 8,00%                      | 1.959,96 €           |
| Infortuni  | 41.541,46 €                                 | 8,00%                      | 3.323,32 €           |
| Kasko veicoli privati  | 1.621,50 €                                  | 8,00%                      | 129,72 €             |
| RCA  | 59.107,34 €                                 | 6,00%                      | 3.546,44 €           |
| Valore annuo provvigioni   |   |                            | 127.176,90 €         |
| <b>Valore a base di gara (5 anni + 6 mesi di proroga tecnica))</b> |   |                            | <b>699.472,95 €</b>  |

Ai fini del presente appalto, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari ad € 0,00 (Euro zero/00).

In considerazione di quanto sopraccitato il valore del presente appalto è così individuato:

Euro 635.884,50 periodo di 5 anni;

Euro 63.588,45 per eventuali 6 mesi di proroga tecnica;

per un valore complessivo massimo potenziale del presente affidamento di euro 699.472,95 al netto di tasse e imposte.

#### 4. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti il presente capitolato per essere valide debbono essere fatte mezzo posta elettronica certificata o e-mail.

#### 5. Modalità di stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà in forma digitale. L'Operatore Economico dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.

## **6. Invio documentazione obbligatoria**

Il Broker si assume l'obbligo di inviare al responsabile del Procedimento almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio la seguente documentazione:

- documento indicante il nome del/dei referente/i tecnici tenuto a vigilare sul regolare svolgimento del servizio oggetto del presente servizio;
- il piano di formazione proposto;
- polizza assicurativa R.C. Professionale (debitamente quietanzata) con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale dedicato non inferiore a € 2.500.000,00 (come previsto all'art. 10 del presente csa);
- polizza assicurativa R.C. Generale (debitamente quietanzata), con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (come previsto all'art. 10 del presente csa).

## **7. Corrispettivo e pagamenti**

L'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta a carico del Comune alcun onere finanziario, diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio in quanto il Broker sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle Compagnie Assicuratrici con le quali il Comune sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.

In caso di passaggio del servizio di Brokeraggio da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.

La remunerazione viene calcolata applicando le percentuali di provvigione utilizzate per le coperture assicurative in corso nella misura del 8% per tutte le polizze, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale di provvigione è pari al 6%.

Il Broker affidatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. Il Comune non risponderà di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker affidatario.

Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione stabilita nel presente capitolato.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata "clausola Broker" da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi in corso.

Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dal Comune al Broker che, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie Assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, al fine di garantire al Comune l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, rilasciando alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute del pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nei 10 giorni successivi all'avvenuto pagamento.

La richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni con allegati tutti i dati necessari dovrà pervenire via PEC al Comune – Servizio Appalti e Contratti – Appalti di beni e Servizi almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Non sono imputabili al Comune le conseguenze di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie Assicurative effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale

## **8. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Per le transazioni relative ai pagamenti dei premi assicurativi dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare il Broker è obbligato a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

In caso di variazione dei dati, nel corso del Contratto, il Broker è tenuto a comunicare al Comune gli aggiornamenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

## **9. Responsabilità ed obblighi del Broker in merito al personale**

Il Broker assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Broker è obbligato a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker dovrà risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti, relativi al periodo in oggetto, ai sensi della vigente normativa.

**In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, il Comune di Trieste provvederà a segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (ai sensi dell'art. 119, comma 9, d.lgs.36/2023, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa conferma da parte della predetta Direzione Provinciale del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida all'Affidatario.**

#### **10. Responsabilità del Broker**

Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. A tal fine il broker dovrà stipulare polizza di responsabilità civile generale con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

Annualmente il Broker trasmetterà copia della quietanza di pagamento.

È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale dedicato non inferiore a € 2.500.000,00 così come prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione. Annualmente il Broker trasmetterà copia della quietanza di pagamento.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale dedicato non è inferiore ad € 2.500.000,00.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute sulla garanzia definitiva.

La regolare costituzione della presente polizza assicurativa dovrà essere documentata.

#### **11. Ulteriori oneri a carico del Broker**

Sono a carico dell'Affidatario anche tutte quelle prestazioni accessorie che, in aggiunta a quanto previsto nel presente contratto, si rivelino oggettivamente necessarie per l'espletamento del servizio in questione.

#### **12. Divieto di modifiche introdotte dal Broker**

Nessuna variazione o modifica all'appalto può essere introdotta dal Broker se non è disposta e preventivamente approvata dal Comune. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove giudicato opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Comune.

### **13. Cauzione definitiva**

Il Broker affidatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 10 del decreto citato pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell'eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l'Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'affidamento.

Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dal Comune per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 15 giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.

### **14. Contestazioni e penalità**

In caso di irregolarità ed inadempimenti il Comune provvederà a contestare formalmente per iscritto gli addebiti (tramite posta elettronica certificata), concedendo un termine di cinque giorni dalla data di avvenuta comunicazione per fornire giustificazioni in merito. Qualora l'Affidatario non abbia provveduto entro i termini previsti ad inviare le giustificazioni o le stesse siano state considerate insufficienti, il Comune provvederà ad inviare la nota di addebito con allegata determinazione di quantificazione della penale calcolate come segue:

- a) non conformità del servizio, rispetto ai parametri tecnici del presente atto e/o presenti nell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata trasmissione delle quietanze di pagamento delle polizze, il mancato rispetto dei termini, la mancata trasmissione dell'analisi rischio e/o statistiche), mancato rispetto degli obblighi contrattuali: da euro 100,00 a 150,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata;
- b) mancata segnalazione di scadenze o di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze. In caso di ritardo nella richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni e/o di tutti i dati necessari, di cui all'art. 26 punto c) del presente Capitolato (parte tecnica), l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a €150,00, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- c) mancata consegna del materiale utile (bozze, annotazioni, ecc.) nel termine di 180 giorni antecedenti la data prevista per la pubblicazione delle procedure di gara il Comune applicherà una penale pari a €50,00, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la documentazione non venisse consegnata e si

pregiudicasse la pubblicazione del bando e/o lo svolgimento della Gara il Comune applicherà una penale tra un minimo di €250,00 e un massimo di €1.000,00, in proporzione alla gravità del danno e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito;

- d) in caso di mancata emissione di pareri nel termine stabilito con formale sollecito di cui all'art. 26 punto e) del presente Capitolato (parte tecnica) il Comune applicherà una penale pari a €150,00, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata esecuzione del servizio il Comune si riserva la facoltà di individuare un diverso Operatore Economico con spese in danno a carico del Broker.

Dopo cinque inadempienze della stessa natura la penale applicata sarà aumentata del 50% dell'importo iniziale.

Il Comune, per la riscossione delle somme derivanti dall'applicazione delle penali, si rivarrà sull'importo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente Capitolato, fino al concorrere del 10% dell'importo del contratto. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 15 giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora gravi e ingiustificati ritardi si ripetano e l'importo delle penali superi il 10% dell'importo del presente atto si procederà alla risoluzione del contratto come previsto all'art. 16 del presente capitolato.

## **15. Recesso**

Il Comune si riserva la possibilità di recedere dal presente contratto alla conclusione di ciascuna annualità con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, previo preavviso al Broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza.

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in tema di sistema revisionale in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative e diritto di recesso.

Il Broker ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

## **16. Risoluzione del servizio per cause imputabili al Broker.**

Il contratto può venir risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Ai sensi dell'art. 1455 c.c. per grave inadempimento s'intende l'applicazione di penali oltre la misura del 10% dell'importo complessivo netto del contratto ed il mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente capitolato nei termini indicati,

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:

- a) il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023;

- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) violazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- d) nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza l'utilizzo del conto corrente dedicato di cui all'art. 17 del presente atto, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- e) nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..
- f) per la reiterata mancata applicazione del C.C.N.L. Il Comune provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.

Il Broker è tenuto al risarcimento di tutte le maggiori spese ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall'Amministrazione a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto.

### **17. Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione giuntale n. 234 del 24 maggio 2018, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

I citati atti sono reperibili presso l'indirizzo url:

<http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

### **18. Divieto di cessione**

All'Affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente atto a pena di risoluzione del contratto.

### **19. Trattamento dei dati**

Il Comune di Trieste è titolare del trattamento dei dati personali.



I dati saranno raccolti per la sola finalità di cui al presente Capitolato e saranno custoditi solo per il tempo necessario all'espletamento della suddetta procedura. Responsabile del trattamento è il dott. Riccardo Vatta, designato alla struttura di vertice Responsabile del Procedimento che effettuerà il trattamento nel rispetto della correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza del trattamento e i dati saranno utilizzati per le sole finalità connesse al conferimento dell'incarico e ai fini della gestione, conseguente, del rapporto instaurato. Si informa, inoltre, che i dati relativi alla selezione saranno comunicati a terzi per le sole finalità di verifica degli obblighi legali, giudiziari, fiscali, tributari e previdenziali.

Tutti i dati saranno trattati dal personale incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati. Inoltre che i dati non saranno oggetto di profilazione e che saranno conservati fino al termine del rapporto nel rispetto dei termini di legge. Sono garantiti i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 quali interessati.

Il Responsabile Protezione Dati del Comune di Trieste ai sensi art. 37 del GDPR 679/16 è l'Avvocato Giovanna Panucci, contattabile alla mail: [dpo.privacy@comune.trieste.it](mailto:dpo.privacy@comune.trieste.it). Si informa che in seguito all'aggiudicazione il Broker aggiudicatario diviene, rispetto ai dati degli assicurati "Titolare autonomo dei dati personali" e sarà tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16 in relazione alle finalità dell'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo e per il periodo di durata del servizio. Il Comune provvederà ad inserire nella propria informativa i riferimenti del Broker e quest'ultimo adempiere all'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso dove necessario.

Il Broker si impegna a:

- non utilizzare, a conclusione del contratto, le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata;
- comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati;
- consegnare alla scadenza del contratto, su supporto mobile tutti i dati al Broker nuovo aggiudicatario;
- rendere noto a conclusione contratto, su supporto mobile, al Comune tutti i file dei trattamenti effettuati;
- rimuovere, a conclusione contratto, dai suoi archivi tutti i trattamenti effettuati ad eccezione di quelli che devono rimanere per espressa previsione di legge per il tempo previsto.

## **20. Clausola conflitto d'interesse**

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023, e dell'art. 120 ter, d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni, così come modificato dal d.lgs. 68/2018) il Broker, prima della conclusione del contratto di assicurazione, comunica alla Stazione Appaltante almeno le seguenti informazioni:

- se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
- se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4; fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
- se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione con cui ha rapporti di esclusività e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis., d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

La dichiarazione dovrà essere redatta sotto forma di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Durante la fase esecutiva del contratto e con cadenza semestrale il Broker aggiudicatario trasmetterà analoga dichiarazione al Responsabile del Procedimento o al Direttore dell'esecuzione del contratto,

Il Broker si impegna a segnalare senza ritardo, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di Brokeraggio.

## **21. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 210 del D.Lgs 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

## **22. Spese**

Il Broker si accolla tutte le spese, diritti di segreteria imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto.

## **23. Rinvio**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 a quelle del Codice Civile nonché a quelle del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## PARTE TECNICA

### 24. Oggetto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Trieste, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

### 25. Durata

La durata dell'Appalto è di 5 anni decorrenti dal 1° novembre 2026.

### 26. Prestazioni richieste

#### a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Il Broker è tenuto a svolgere in via continuativa attività di "Risk Management" attraverso l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, sugli Amministratori, sui dipendenti e su altre persone di cui l'Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie, e successivamente supportare il Comune nello sviluppo di strategie volte a monitorare e/o eliminare gli stessi. Tale analisi deve individuare le aree di rischio, le misure da adottare per la prevenzione/eliminazione dei rischi nonché indicare le coperture assicurative più idonee da attivare sulla scorta dei rischi rilevati.

Il Broker si impegna a consegnare la prima analisi dei rischi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto e si interfaccia con il Responsabile del Procedimento per coordinare le attività propedeutiche e necessarie allo svolgimento dell'incarico.

#### b) Analisi delle polizze esistenti

Il Broker è tenuto a provvedere all'analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti, ai fini della loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell'Ente nonché i profili di efficacia ed economicità delle stesse, con effettuazioni di proposte scritte e di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali esigenze insorte e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia, anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime.

Con cadenza almeno annuale il Broker deve fornire al Comune una relazione aggiornata sull'analisi svolta.

#### c) Gestione dei contratti assicurativi

Il Broker deve assicurare assistenza nella gestione ordinaria ed operativa dei contratti assicurativi, supportando il Comune in tutte le attività connesse ai contratti in essere e futuri con le Compagnie di Assicurazione, provvedendo altresì a monitorare il tempestivo assolvimento degli obblighi contrattuali che ne scaturiscono. A titolo esemplificativo:

- Controllo sull'emissione delle polizze e sulle appendici di polizza;

- segnalazione delle scadenze contrattuali con preavviso di almeno 30 giorni;
- funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative;
- segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti;

d) Supporto tecnico per gare d'appalto

Il Broker è tenuto a fornire supporto tecnico specialistico nell'espletamento delle gare dall'appalto di contratti assicurativi, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi di gara.

Il Broker si impegna a garantire, ove richiesto espressamente dall'Ente, la propria presenza presso gli Uffici comunali per la disamina congiunta di specifiche e complesse questioni. Il Broker si impegna altresì a fornire consulenza telefonica dove richiesto dal Comune.

e) Consulenza

Il Broker deve garantire costante supporto in materia assicurativa al personale referente del Comune anche mediante un'attività informativa e tempestiva in occasione dell'introduzione di novità legislative e/o giurisprudenziali.

In particolare il Broker deve fornire costantemente assistenza e supporto, anche mediante formulazione di pareri, su tutte le tematiche di ambito assicurativo che dovessero insorgere e ciò a favore di tutte le strutture del Comune che ne facciano richiesta, per il tramite dell'Ufficio Assicurazioni, interfacciandosi, se richiesto da quest'ultimo, anche direttamente con le stesse.

A titolo esemplificativo il Broker deve:

- Individuare nei casi richiesti gli obblighi da porre a carico di terzi che stipulino con il Comune di Trieste contratti o convenzioni e verificare le relative polizze stipulate;
- Indicare i massimali delle polizze da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e verificare la successiva rispondenza a conformità delle polizze stipulate.

Non vengono stabiliti termini predeterminati per l'emissione dei pareri richiesti tuttavia si prevede che, decorso un termine ritenuto congruo dal Comune tenuto conto della complessità della disamina sottesa all'emissione del parere, l'ufficio competente provvederà formalmente e motivatamente a sollecitare l'emissione del parere fissando un termine per il rilascio decorso inutilmente il quale si provvederà all'attivazione delle penali secondo quanto espressamente disciplinato dall'art. del CSA.

Il Broker si impegna a fornire consulenza anche telefonicamente.

f) Formazione

Il Broker dovrà fornire supporto formativo al personale comunale che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano formativo. La formazione minima prevede l'erogazione di almeno 20 ore di formazione annuale, da erogare anche in modalità telematica.

In fase di avvio del contratto dovrà essere presentato il piano di formazione che dovrà avere ad oggetto il contenuto delle polizze, il quadro normativo (nazionale ed internazionale) e giurisprudenziale di riferimento del mercato assicurativo.

g) Gestione sinistri

Il Broker cura la gestione dei sinistri collegati alle polizze del Comune occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico e fornisce assistenza nelle varie fasi di trattazione dalla denuncia alla successiva trattazione con le Compagnie Assicuratrici fino alla comunicazione dell'esito.

Il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri aperti innanzitutto sulla loro ricevibilità, sulla sussistenza dei presupposti previsti dalle singole polizze per attivare le relative coperture assicurative, quindi sulla competenza (Compagnia, amministrazione comunale) sia sull'entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia. Il Broker gestisce integralmente e direttamente i rapporti con le Compagnie Assicuratrici in caso di sinistro, ivi compresi i rapporti con i periti, trasmettendo formalmente e tempestivamente al Comune ogni notizia utile ai fini della rapida definizione del sinistro.

L'Ufficio Assicurazioni, in caso di contenzioso, trasmette al Broker copia dell'atto di citazione. Il Broker provvede al successivo inoltro presso la Compagnia Assicurativa e mette in campo tutte le attività necessarie alla gestione della pratica, provvedendo ad indicare all'ufficio assicurazioni il nominativo del legale fiduciario della compagnia assicurativa almeno 45 (quarantacinque) giorni lavorativi prima dell'udienza. Il Broker si impegnerà a inviare le informazioni riguardanti l'esito della vertenza e trasmissione della copia sentenza.

Il Broker si impegna a fornire consulenza telefonica dove richiesto dal Comune.

Il Broker provvede all'aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative ad ogni polizza assicurativa, da inoltrare all'Ente (su documento informatico Microsoft Excel o su foglio di calcolo in formato aperto) almeno mensilmente, contenente il numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), l'ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché l'andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti.

Il Broker cura la gestione dei dati ai fini della valutazione della sinistrosità del rischio e a tal fine, in base all'andamento medesimo della sinistrosità, formulerà, a corredo dell'inoltro delle statistiche, delle proposte atte ad apportare un miglioramento dello status quo rilevato.

h) Partecipazione Gruppo Intersectoriale di Lavoro

Il Comune di Trieste può attivare il Gruppo Intersectoriale di Lavoro per la gestione dei sinistri sotto franchigia, relativi alla polizza di Responsabilità Civile, di seguito denominato GIL.

Agli incontri del GIL sono tenuti a partecipare, oltre ai componenti dell'Ufficio Assicurazioni comunale il Broker, il Loss Adjuster o Liquidatore della Compagnia e/o il suo legale (qualora il Comune ne faccia richiesta) per un numero di riunioni, con cadenza indicativamente mensile, non superiore a complessive dieci su base annua. Tale partecipazione non comporterà alcun onere economico a carico del Comune.

Agli incontri potranno partecipare anche un team di legali fiduciari della Compagnia e di medici legali.

L'organizzazione e la convocazione delle riunioni sarà coordinata dal Comune.

## 27. Obblighi del Broker

Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutta la documentazione pertinente e tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di consulenza e Brokeraggio assicurativo.

Il Broker, dalla data di comunicazione dell'avvio dell'appalto, si impegna:

- ad assicurare la gestione completa del programma assicurativo del Comune, dei sinistri compresi quelli pregressi non ancora definiti, garantendo, autonomamente, la definizione dei rapporti con il Broker uscente;
- a collaborare con il Broker attualmente incaricato per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il Codice Deontologico (incluse le norme integrative complementari) approvato dall'Assemblea AIBA del 2/12/1988; modificato dall'Assemblea stessa del 18/6/97, da quella del 18/6/98 da quella del 28/6/05 nonché da quella del 22/6/2010 con particolare riferimento alla sezione "Passaggi di portafoglio" e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e dell'offerta del Servizio presentata in sede di Gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Trieste; a tal proposito si precisa che qualora, per sopravvenute esigenze del Broker affidatario, si rendesse necessario provvedere alla sostituzione in via temporanea o definitiva delle risorse facenti parte dello staff dedicato individuato in sede di offerta tecnica, Responsabile del Servizio incluso, è onere del Broker individuare gli eventuali sostituti e sottoporre al Comune di Trieste l'approvazione dei nominativi così determinati allegando altresì i relativi curricula che dovranno necessariamente essere equivalenti per esperienze pregresse, titoli e formazione professionale specifica;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- a non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere
- amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti;
- a svolgere l'incarico senza costi aggiuntivi per il Comune, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede del Comune ogni qualvolta l'Ente ne ravvisasse la necessità.

## 28. Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità

amministrativa degli organi del Comune di Trieste competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui all'art. 10 del CSA.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Riccardo Vatta

*Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione.

La Società  
f.to digitalmente

---

### **Clausole vessatorie – approvazione in forma specifica**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente gli articoli dal 13 al 20; è facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società  
f.to digitalmente

---



# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: RICCARDO VATTA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 11/06/2026 15:20:20*